





Le nuove forme di violenza sul web e il cyber bullismo

avv. Monica A. SENOR

Tutte le slide in licenza C.C. BY-NC-ND 4.0





Internet:
Interconnected networks



World Wide Web:

è uno dei servizi di Internet basato sul protocollo HTTP (HyperText Transfer Protocol) inventato nel 1991 da Tim Berners-Lee

Nel 1993 il CERN decide
di rendere pubblica la
tecnologia alla base del
Web in modo che sia
liberamente
implementabile da
chiunque





Social Internet

Nel web 1.0, cd. web statico,
il flusso di informazioni
era gestito principalmente
dalle media companies

L'utente era passivo come
nei media tradizionali

Nel web 2.0 il flusso di informazioni è gestito (filtrato, ordinato, valutato) dagli utenti stessi della rete (peers con interessi corrispondenti)

L'utente è attivo

Nel web 2.0 oltre alla valutazione (giuridica e non) dei contenuti offerti, assume rilevanza (giuridica e non) il comportamento tenuto dall'utente, ovvero i contenuti immessi



ICT society

1° falso: non ci sono regole

Non è vero che in
Internet non ci sono
regole

La libertà della
struttura
tecnologica non
significa libertà di
comportamento



2° falso: virtuale vs. reale

Non è vero che c'è
differenza tra reale
e virtuale

Si parla di on-life



3° falso: anonimato

Non è vero che in
Internet siamo
anonimi

Anche se usiamo un
nickname siamo tutti
identificabili tramite
l'IP



Vero!

- Internet non è sicuro, esattamente come non è sicuro il mondo reale
- Chi commette un reato online viene perseguito esattamente come se lo avesse commesso offline

Vero!

Internet amplifica tutti i fenomeni
(tra cui anche le condotte violente)
per 2 ragioni:

- la diffusione della conoscenza in rete è molto ampia ed agevole;
- i dati in rete persistono (oblio)

Cyber VAWG around the world



Percentage of women who say the Internet provides them with more freedom (2013)

Percentage of each gender who use social networking sites



Percentage of women abused online

Cyber VAWG report 2015
UN Women e Broadband Commission
for Digital Development

Hacking

Impersonation

Blackmail

Revenge porn

Hate speech

Harassment



Cyber harassment vs.
Cyber bullying

Cyber bullying

- Non esiste una definizione normativa ...ma non c'è neanche per il bullismo
- Non esiste un reato specifico ...ma non c'è neanche per il bullismo



Cos'è il bullismo?

DAN OLWEUS lo ha definito come un fenomeno che necessita di 3 comportamenti:

1. un'aggressione intenzionale, fisica o verbale;
2. la ripetizione nel tempo;
3. uno squilibrio di potere o di forza


Cosa non è bullismo?

- Aggressioni reciproche
- In generale, tutti quei comportamenti in cui una parte non si pone in una posizione di predominanza fisica o psicologica o sociale o razziale rispetto all'altra
- In generale, tutti quei comportamenti in cui la vittima non subisce passivamente senza possibilità di difesa

Cyber bullying

Alla definizione che precede è sufficiente aggiungere "mediante dispositivi elettronici"

Secondo recenti ricerche (IPSOS 2014) il fenomeno bullismo nasce e si sviluppa ancora prevalentemente in una dimensione fisico-analogica



Source: Chris Kasurak

Disegno di legge Ferrara (S. 1261)

Approvato in Senato il 20 maggio 2015

Trasmesso alla Camera il 21 maggio 2015 (C.3139)

Assegnato all'esame in Commissione il 25 giugno 2015 ed abbinato a C.1986, C.2408, C.2435, C.2670

IL 22 marzo 2016 abbinato a C.3576, C.3605, C.3607

Disegno di legge Ferrara (S. 1261)

Art. 1: per cyber bullismo si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione e qualunque altra forma di furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in pericolo

Proposta di legge C.2640

Art. 2: costituisce cyberbullismo qualunque atto commesso tramite rete telefonica o telematica, messaggistica istantanea, rete internet, e-mail e social network, che contenga:

b) ingiuria, diffamazione e false accuse;

d) sostituzione di persona, furto di identità, manipolazione, alterazione, sottrazione o trattamento illecito di dati personali;

e) istigazione al suicidio o all'autolesionismo

Costituisce altresì cyberbullismo la volontaria immissione nella rete internet di immagini in formato elettronico, video o altri contenuti multimediali al fine di offendere l'onore o il decoro della vittima o istigare la commissione di atti di cui al presente articolo

Proposta di legge C.3605

Art. 1: per cyberbullismo si intendono i comportamenti consistenti nell'uso di strumenti o di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, quali servizi informatici on line che permettono la realizzazione di reti sociali virtuali o la diffusione di contenuti, se implicano la comunicazione diretta o l'immissione in rete di messaggi, notizie, immagini o altri contenuti suscettibili di arrecare turbamento o danno psicologico, morale o materiale a persone minori di età, fatte oggetto di discriminazione, offesa, ingiuria, diffamazione, calunnia o ricatto

Quali reati?

- ◉ diffamazione (art.595 c.p.)
- ◉ ingiuria (art.594 c.p.)
- ◉ minaccia (art.612 c.p.)
- ◉ stalking (atti persecutori art.612 bis c.p.)
- ◉ accesso abusivo a sistema informatico (art.615 ter c.p.)
- ◉ sostituzione di persona (art.494 c.p.)
- ◉ interferenze illecite nella vita privata (art.615 bis c.p.)
- ◉ trattamento illecito dati personali (art.167 cod. privacy)
- ◉ percosse/lesioni (artt.581, 582 c.p.)
- ◉ rapina (art.628 c.p.)
- ◉ estorsione (art.629 c.p.)

- Il disegno di legge Ferrara non prevede un reato ad hoc, ma una procedura di **notice&takedown** e l'**ammmonimento** come per lo stalking
- I progetti C.2408 e C.3607 prevedono procedure di **notice&takedown**
- I progetti C.3576 e C.3605 prevedono l'istituzione di apposite commissioni
- Le proposte C.1986 e C.2435 prevedono un reato ad hoc
- La proposta C.2670 prevede un'aggravante per i reati "rientranti nel cyberbullismo"

Proposta di legge C.1986

Art. 4: è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni chiunque, con le condotte previste dagli articoli 2 e 3, cagiona un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero ingenera un fondato timore per la propria incolumità.

Se il soggetto è minore di anni 18, si applicano le disposizioni di cui all'art.98 c.p.

Proposta di legge C.2435

Art. 3: è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni chiunque, con le condotte previste all'articolo 2, cagiona ad altri un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero ingenera in altri un fondato timore per la propria incolumità, ovvero costringe la vittima ad alterare le proprie abitudini di vita.

Se l'autore è minore di anni 18, si applicano le disposizioni di cui all'art.98 c.p.

Proposta di legge C.2670

Art. 3: rientrano nel cyberbullismo i reati, commessi tramite la rete internet, di ingiuria, diffamazione, minaccia, estorsione, atti persecutori, sostituzione di persona, trattamento illecito di dati personali e istigazione al suicidio ... e sono puniti con le pene previste dai rispettivi articoli, salvo quanto previsto dall'art.98 del codice penale.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto di cui al comma 1 è commesso in danni di minore

Grazie!

avv. Monica A. Senor

www.penalistiassociati.it

@MASenor

Tutto in licenza

C.C. BY-NC-ND 4.0